

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2012, n. 26

Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili. (GU n. 42 del 27-10-2012)

Titolo I PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 14 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Oggetto e finalita'

1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalita' per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformita' alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

- a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
- b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia;
- c) prevede forme di incentivazione economica;
- d) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) disciplina le modalita' di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale;
- f) promuove iniziative di formazione nel settore energetico;
- g) promuove iniziative di informazione nel settore energetico;
- h) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Titolo I PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Capo II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3
Pianificazione energetica regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.

2. La pianificazione e' attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:

a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;

c) la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.

3. Il PEAR e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed e' aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Per le finalita' di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica e' titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed e' autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, puo' richiedere ai Comuni e alle strutture regionali, per quanto di competenza, nonche' a soggetti pubblici e privati, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.

5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, sono predisposti e aggiornati periodicamente i BER e la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER).

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, i contenuti e le modalita' di gestione degli strumenti di cui al comma 5.

Capo II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 4
Centro di osservazione e attivita' sull'energia-COA energia

1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attivita' sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attivita' di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del PEAR e dell'andamento del sistema energetico regionale;

c) supporta le strutture regionali competenti in materia di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonché nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi specialistici e la proposta di specifiche azioni;

d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;

g) svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'art. 32 e organizza le attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;

h) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attività relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;

i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;

j) svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'art. 18;

k) organizza il sistema del contrassegno di qualità per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;

l) organizza il sistema dei controlli di cui all'art. 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi.

2. I rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a stipulare, previo parere della commissione consiliare competente, convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

3. Finaosta S.p.a. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

Capo II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 5

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

1. Per le finalità di cui alla presente legge, Finaosta S.p.a. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

a) raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;

b) elaborazione dei dati climatici di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);

c) formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'art. 32 e effettuazione dei controlli

funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;

d) effettuazione dei controlli di cui all'art. 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.a. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.

2. I rapporti tra Finaosta S.p.a. e ARPA e le modalita' di svolgimento delle rispettive attivita' sono definiti con apposita convenzione. La convenzione puo' prevedere un rimborso a destinazione vincolata, a favore di ARPA, nella misura massima complessiva di annui euro 150.000.

Titolo II EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 6

Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica globale dei medesimi, riferita ai fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le metodologie di cui al comma 1, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso degli edifici e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;

b) i dati climatici a supporto delle metodologie di cui alla lettera a).

Titolo II EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 7

Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, sulla base degli attestati di certificazione energetica di cui all'art. 14, comma 6.

Capo II REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8

Ambito di applicazione

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano:

a) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998,

n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e relative disposizioni attuative;

c) agli edifici esistenti soggetti a interventi di nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualita' dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale, ivi inclusa la sostituzione di generatori di calore e unita' frigorifere.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

b) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare;

d) le unita' immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale;

e) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo.

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione del presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni del presente capo possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Capo II

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 9

Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

1. Gli edifici di cui all'art. 8, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica e osservare le prescrizioni specifiche definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e possono riguardare:

a) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio;

b) gli indici parziali di prestazione energetica dei diversi sottosistemi, quali la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;

c) le caratteristiche dell'involucro edilizio e la relativa prestazione energetica;

d) le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva, di produzione di acqua calda

sanitaria e di illuminazione artificiale;

e) il fabbisogno annuale di energia primaria da soddisfare mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;

f) i casi in cui prevedere la predisposizione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e la dotazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.

3. Negli edifici di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), le opere, riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, devono essere predisposte compatibilmente con una verifica di fattibilita' tecnica dell'allacciamento.

4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti e le prescrizioni piu' restrittivi per gli edifici di proprieta' pubblica al fine di promuovere la realizzazione di edifici con fabbisogno energetico quasi nullo, definiti edifici a energia quasi zero.

Capo II REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 10 Calcolo delle volumetrie edilizie

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 e' possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui all'art. 59 della L.R. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non e' calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.

3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9 beneficino, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che comportino maggiori

spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a raggiungere prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, e' possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. In tali casi, il maggior spessore non e' calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.

5. Le ristrutturazioni totali di edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricita' e di raffrescamento con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3 e 5 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 4.

7. Gli interventi di cui all'art. 2 della L.R. 24/2009, riguardanti l'isolamento termico dell'involucro verticale dell'intero edificio o della copertura aventi prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 9, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della L.R. 24/2009.

Capo II REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 11 Relazione tecnica e dichiarazione di conformita'

1. Per gli edifici di cui all'art. 8, comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta nei casi e secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, e' depositata dal proprietario dell'edificio presso il Comune del luogo in cui e' ubicato l'edificio non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.

3. Il proprietario dell'edificio deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui e' ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla

relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori e' inefficace, a qualsiasi titolo, se non e' accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalita' telematica, allo sportello unico territorialmente competente.

Capo III CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 12 Disposizioni generali

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di certificazione energetica.

Capo III CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 13 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'art. 14.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

- a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo;
- c) le unita' immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale.

Capo III CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 14

Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 11/1998, con esclusione dei casi previsti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e' dotato, a cura del proprietario, di un attestato di certificazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di certificazione energetica deve essere consegnata al Comune del luogo in cui e' ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilita' dell'edificio.

3. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione

della L.R. 12/2011, l'attestato di cui al comma 1 e' depositato, con modalita' telematica, allo sportello unico territorialmente competente unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilita' dell'edificio.

4. Nel caso di trasferimento di proprieta' a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unita' immobiliari, nei contratti e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente da' atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio o della singola unita' immobiliare.

5. Nei contratti di locazione di un intero edificio o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale il conduttore da' atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. La disposizione si applica solo agli edifici o unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica.

6. Gli edifici di proprieta' pubblica devono dotarsi di attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il termine e le modalita' per la certificazione energetica dei predetti edifici.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 6, puo' essere dotato di attestato di certificazione energetica.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' stabilire ulteriori casi per i quali e' necessario l'attestato di certificazione energetica.

Capo III CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 15 Definizione delle classi energetiche

1. La classe energetica dell'edificio e' definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di cui all'art. 6.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

3. Le classi di cui al comma 1 sono differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e sono, ove possibile, correlate ai requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'art. 9.

Capo III CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 16 Attestato di certificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica e' il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.

2. L'attestato di certificazione energetica e' rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico accreditato ai sensi dell'art. 18.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validita' temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce,

inoltre, le modalita' e gli strumenti per la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Capo III
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 17
Targa energetica

1. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica puo' essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa puo' essere richiesta da chi detiene il diritto di proprieta', di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed e' riferita all'intero edificio.

2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalita' di utilizzo.

3. Gli edifici di proprieta' pubblica in possesso di attestato di certificazione energetica devono dotarsi di targa energetica da esporre in luogo facilmente visibile al pubblico.

Capo III
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 18
Certificatori energetici

1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attivita' professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall'iscrizione da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza;

c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all'Unione europea, previa verifica dell'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita' di gestione del sistema di accreditamento.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialita' di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'art. 14, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Capo IV
CONTRASSEGNO DI QUALITA' PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 19
Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualita'

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualita' al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela dei diritti degli utenti finali.

2. Il rilascio del contrassegno di qualita' conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Capo IV
CONTRASSEGNO DI QUALITA' PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 20
Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualita'

1. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualita' presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica sulla base dei modelli messi a disposizione dalla medesima struttura.

2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualita' sono inseriti in apposito elenco, pubblico e aperto.

Capo IV
CONTRASSEGNO DI QUALITA' PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 21
Variazione dei requisiti

1. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualita' devono comunicare, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

Capo IV
CONTRASSEGNO DI QUALITA' PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 22
Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto e adempimento, anche procedimentale, utile al fine dell'applicazione del presente capo, con particolare riferimento ai requisiti che le imprese devono possedere per il rilascio del contrassegno di qualita' e ai criteri e ai casi di sospensione e revoca del contrassegno medesimo.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23
Iniziative agevolabili

1. La Regione concede agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale relativamente a:

a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungano determinati livelli di prestazione energetica;

b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia e impiantistica che comportino:

1) un miglioramento dell'efficienza energetica;

2) un utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la revoca delle relative agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 24
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, ivi compresi i soggetti che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici a condizione che le predette agevolazioni ricadano sugli acquirenti finali e siano evidenziate nell'atto di trasferimento della proprietà.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce gli adempimenti a carico delle imprese al fine di verificare il trasferimento del beneficio economico di cui al comma 1 dalle imprese agli acquirenti finali.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 25
Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a
totale demolizione e ricostruzione

1. Le agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), sono concesse a fronte dell'acquisto o della realizzazione di edifici o di singole unità abitative da destinare all'edilizia residenziale e sono determinate in relazione alla prestazione energetica dei medesimi indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 16.

2. Le istanze di agevolazione sono presentate dal proprietario dell'immobile e sono ammesse ad istruttoria purché il titolo

abilitativo sia stato rilasciato successivamente al 9 ottobre 2005 e a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dalla data di fine lavori.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 26
Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica

1. Le agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), sono determinate in relazione alla maggiore efficienza energetica o al maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili conseguiti a seguito degli interventi effettuati.

2. Le istanze di agevolazione sono ammesse ad istruttoria a condizione che le spese siano state sostenute nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione delle istanze medesime.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 27
Determinazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500 e per un importo massimo di euro 35.000.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), sono concesse nelle seguenti percentuali massime delle spese ammissibili documentate:

a) 50 per cento, per le iniziative che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica;

b) 70 per cento, per le iniziative che comportino un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3. Le spese ammissibili di cui al comma 2, considerate al netto degli oneri fiscali, devono essere comprese tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 50.000. Qualora la spesa superi il predetto limite massimo, l'eccedenza non e' computata ai fini del calcolo dell'agevolazione.

4. La struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili provvede alla quantificazione delle agevolazioni in base all'istruttoria della documentazione allegata all'istanza e alle disponibilita' di bilancio.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 28
Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime iniziative nella forma del contributo in conto capitale.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 29
Istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. Le istanze di agevolazione relative alle iniziative di cui all'art. 23 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne effettua l'istruttoria.

2. L'istruttoria consiste nella verifica della completezza e della regolarità delle istanze presentate e nell'accertamento tecnico-amministrativo della documentazione allegata alle medesime.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 30
Alienazione degli edifici

1. Gli edifici o le singole unità abitative oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), non possono essere alienati dal beneficiario delle stesse per un periodo di quattro anni, decorrente dalla data di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle medesime, secondo quanto previsto dall'art. 31.

Titolo III
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Capo I
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 31
Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono revocate qualora dai controlli effettuati emerga che gli interventi realizzati non sono conformi alla normativa vigente al momento dell'intervento.

2. Le agevolazioni sono altresì revocate nel caso in cui le imprese di cui all'art. 24, comma 1, non abbiano trasferito il beneficio economico agli acquirenti finali o non abbiano rispettato gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 32
Agevolazioni per impianti dimostrativi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo I e per diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale, la Regione promuove la realizzazione di impianti dimostrativi per il risparmio energetico, per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica aventi aspetti migliorativi rispetto alle tecnologie e agli impieghi comunemente diffusi attraverso:

a) la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale;

b) l'indizione di bandi per la realizzazione di progetti specifici.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente l'ambito oggettivo delle iniziative di cui al comma I.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 33
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti privati, nonché agli enti locali in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il contenuto dei bandi di cui all'art. 32, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 34
Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi

1. L'agevolazione massima concedibile e' pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata e, per gli impianti dimostrativi presentati da soggetti privati, fino ad un importo massimo pari a euro 150.000.

2. La spesa ammissibile di cui al comma 1 e' considerata al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per gli impianti realizzati dagli enti locali.

3. Ai soggetti che esercitano attivita' d'impresa, le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime de minimis in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 35
Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse iniziative.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 36
Concessione delle agevolazioni

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita' per la presentazione delle istanze alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione, alla revoca e alla liquidazione delle agevolazioni di cui al presente capo prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 37
Realizzazione degli impianti

1. Le iniziative oggetto di agevolazione devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e devono essere ultimate entro cinque anni dalla medesima data.

2. L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere successivo alla presentazione dell'istanza.

3. Fatta eccezione per gli enti locali, gli impianti dimostrativi non possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.

4. L'impianto dimostrativo deve mantenere la destinazione d'uso dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente capo devono garantire il monitoraggio dei dati di funzionamento dell'impianto per un periodo pari a cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

6. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, per comprovati motivi, con deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volonta' dell'interessato.

Capo II
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 38
Revoca dell'agevolazione

1. La Regione provvede alla revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 31, commi 3, 4 e 5, qualora dai controlli effettuati emerga:

a) la violazione di quanto stabilito all'art. 37, fatto salvo quanto previsto in caso di proroga dei termini;

b) la realizzazione delle opere in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato con il provvedimento di concessione.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, gli eventuali ulteriori casi di revoca delle agevolazioni di cui al presente capo.

Titolo IV
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 39
Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile e da fonti rinnovabili.

Titolo IV
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 40
Regimi di autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 39 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto all'art. 41.

2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedono la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.

3. Gli impianti solari termici di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011 sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998.

4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del d.lgs. 22/2010, per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).

5. Agli interventi di installazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4 si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica

asseverata.

6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per potenze installate superiori a 3 MW. Per gli impianti di potenza installata inferiore alla suddetta soglia si applica l'art. 61 della L.R. 11/1998.

7. Gli impianti per la produzione di energia termica installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.

8. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 e' avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

9. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti, anche qualora questi rientrino nell'ambito delle fonti di cui all'art. 39, comma 1.

10. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui ai commi 5 e 6.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 41

Autorizzazione unica

1. Il procedimento di cui all'art. 40, comma 1, si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

2. L'autorizzazione e' rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalita' di cui al capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonche' di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.

4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non puo' comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilita' dell'istanza. In tal caso, il procedimento puo' essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilita' dell'istanza, il procedimento si intende avviato.

7. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprieta' o l'effettiva disponibilita' del sito o dell'immobile su cui e' ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprieta', l'effettiva disponibilita' del sito o dell'immobile e' documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 42

Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 41, comma 1, costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercitare l'impianto in conformita' al progetto approvato. L'autorizzazione puo' includere le eventuali prescrizioni alle quali e' subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalita' per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.

2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'art. 39, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilita' delle installazioni con l'esercizio delle attivita' agricole.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 43

Regime giuridico dell'autorizzazione unica

1. L'autorizzazione unica deve prevedere un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

2. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni territorialmente competenti, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 44

Aree non idonee

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 45

Misure compensative

1. L'autorizzazione unica non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore della Regione.

2. Le misure compensative a favore dei Comuni territorialmente competenti possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.

3. L'autorizzazione unica prevede l'entita' delle eventuali misure compensative e le modalita' con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 46

Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

1. Al termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.

2. Il proponente deve comunque provvedere alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da piu' di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune territorialmente competente, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune territorialmente competente, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 47

Esenzione dal contributo di costruzione

1. In conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non e' dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o

installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 48

Trasparenza amministrativa

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, compresi gli adempimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 49, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che nell'anno precedente hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'art. 40, commi 2, 3, 4, 5 e 7.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 49

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui al presente capo, anche con riferimento all'art. 18 della L.R. 11/1998.

Titolo V

ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Capo I

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI TERMICI

Art. 50

Ambito di applicazione

1. Gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione sono soggetti al controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica.

2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o un soggetto terzo, come individuato dalla normativa statale vigente, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti di cui al comma 1 e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Titolo V
ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Capo I
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI TERMICI

Art. 51
Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici

1. Al controllo dello stato di esercizio e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 50 provvede un operatore incaricato dai soggetti di cui all'art. 50, comma 2, il quale svolge le prescritte attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato, al termine delle medesime attivita', ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui all'art. 50, comma 2, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti di esercizio, i criteri e le modalita' di effettuazione dei controlli, nonche' i modelli di rapporti di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia e alla potenzialita' dell'impianto.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' prevedere un sistema di autocertificazione delle condizioni di esercizio degli impianti da parte degli operatori incaricati del controllo e della manutenzione, le cui caratteristiche e modalita' di funzionamento sono stabilite nella medesima deliberazione.

Titolo VI
CONTROLLI E SANZIONI

Capo I
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52
Controlli

1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui al titolo II, capi II e III, e' verificato tramite appositi controlli riguardanti principalmente:

a) la completezza e regolarita' delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 11, degli attestati di certificazione energetica di cui all'art. 16 e degli adempimenti ad essi correlati;

b) la congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi, utilizzati ai fini della redazione dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 16 e della relazione tecnica di cui all'art. 11, con le metodologie di calcolo di cui all'art. 6 e la correttezza dei relativi risultati;

c) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'art. 9 e la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 11.

2. I controlli riguardano inoltre:

a) la sussistenza e il mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualita' di cui al titolo II, capo IV e il corretto utilizzo del medesimo;

b) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al titolo III, capi I e II, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari;

c) il rispetto degli obblighi di cui all'art. 50, comma 2;

d) la rispondenza delle condizioni e dei requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 51, comma 3, rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. I controlli di cui ai commi 1 e 2, effettuati anche a campione, possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.

4. Le modalita' di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale puo' prevedere un periodo di sperimentazione dei controlli di cui al comma 1, in cui non trovano applicazione le relative sanzioni di cui all'art. 53.

Titolo VI CONTROLLI E SANZIONI

Capo I CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53 Sanzioni

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'art. 11, comma 1, non corretta e' tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalita' previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista e' punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale e' tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalita' previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico e' sospeso dall'attivita' di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed e' punito con una sanzione amministrativa pari a euro 6.000. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento e' revocato definitivamente.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidita' della relazione tecnica o dell'attestato di certificazione energetica.

4. Il certificatore energetico che non rispetta quanto previsto dall'art. 18, comma 4, e' punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000 e l'attestato di certificazione energetica rilasciato perde di validita'.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 3, attestino falsamente la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 11, comma 1, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione e' comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.

7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti all'art. 9 e' tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto e' punito con una sanzione amministrativa pari a euro 15.000.

8. Il proprietario che non abbia provveduto a depositare presso il Comune o presso lo sportello unico territorialmente competente l'attestato di certificazione energetica entro novanta giorni dalla data di validazione dello stesso, e' punito con una sanzione amministrativa pari a euro 300.

9. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualita' di cui all'art. 19 e' punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo improprio accertato.

10. In relazione ai procedimenti disciplinati dal titolo IV si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.lgs. 28/2011.

11. I soggetti di cui all'art. 50, comma 2, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pari a euro 600.

12. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione di cui all'art. 51, comma 1, che non ottemperi a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari a euro 1.200.

13. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono contestate dalla Regione e irrogate dal Presidente della Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7 e 8 sono contestate, irrogate e introitate dai Comuni.

14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 Pubblicita'

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55 Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalita' di applicazione della presente legge.

Capo II DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56 Disposizioni transitorie

1. Per le iniziative di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), la cui fine lavori sia stata dichiarata prima del 20 luglio 2011, le agevolazioni sono determinate secondo le modalita' previste negli atti attuativi della L.R. 3/2006.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

3. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali di cui all'art. 58 e le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005.

4. Le disposizioni di cui al titolo III trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di impianti di cui all'art. 40, commi 4 e 5, già installati o in corso di installazione, devono comunicare le caratteristiche e l'ubicazione degli impianti stessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che predispone, altresì, i relativi modelli.

Capo II DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 57 Disposizioni finanziarie

1. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 3, commi 2 e 5, 4, 14, comma 5, 23, comma 1 e 32, comma 1, e' determinato in euro 208.000 per l'anno 2012, in euro 7.244.000 per l'anno 2013, in annui euro 7.260.000 per gli anni 2014 e 2015 e in annui euro 9.260.000 a decorrere dall'anno 2016.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella Parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.729.000 per il 2013 e per euro 1.745.000 per il 2014;

b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;

c) nell'UPB 1.13.05.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche) per annui euro 15.000 per gli anni 2013 e 2014.

d) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.744.000 per il 2013 e per euro 1.760.000 per il 2014;

b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;

c) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui agli articoli 30, 31, comma 1, e 38, nonché delle sanzioni di cui all'art. 53, commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono introitate nella Parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE -

Art. 58
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) 14 ottobre 2005, n. 23;
- b) 18 aprile 2008, n. 21;
- c) 2 marzo 2010, n. 8;
- d) art. 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

2. A far data dal 1° gennaio 2013 sono, inoltre, abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) 3 gennaio 2006, n. 3;
- b) 23 dicembre 2009, n. 50;
- c) 20 dicembre 2010, n. 42;
- d) art. 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
- e) art. 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15;
- f) art. 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2012

ROLLANDIN

(Omissis)